

CAMERA DEI DEPUTATI N. 774

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, SAPIENZA, VAIRO, PAGANELLI

Presentata il 9 luglio 1987

Riconoscimento giuridico ed economico del personale dipendente dagli ordini e collegi professionali e dalle rispettive federazioni, consigli e collegi nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame si rende indispensabile per il giusto riconoscimento di una categoria di impiegati che svolgono pubblica funzione e che non hanno, ad oggi, un giusto riconoscimento ed inquadramento.

Tutti gli ordini, collegi e rispettivi organismi nazionali sono costituiti da apposite disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti alla vigilanza dei Ministeri competenti.

Va precisato che la legge 7 gennaio 1976, n. 3, approva l'Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. All'articolo 8 è testualmente detto:

« (Personale del consiglio nazionale e degli ordini). — Il consiglio nazionale ed

i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni ».

L'articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, che approva l'Ordinamento della professione di perito agrario, riporta integralmente l'articolo 8 della succitata legge 7 gennaio 1976, n. 3. L'articolo 5 di quest'ultima legge 7 gennaio 1976, n. 3, così recita:

« L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il

quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori della Repubblica. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso ».

Il contenuto di detto articolo 5 viene ancora confermato negli articoli 5 e 6 della legge 28 marzo 1968, n. 434, ed in tutti gli ordinamenti professionali degli ordini e collegi esistenti anche se essi risalgono al 1923 ed anni successivi.

All'uopo va osservato che la natura pubblica di un ente va determinata in relazione ai fini che esso persegue, nel senso cioè che è pubblico l'ente i cui fini rientrano tra i fini stessi dello Stato, e che un tale estremo non può stabilirsi in base a criteri generali ed astratti ma va desunto dalla riconoscenza, sul piano del diritto positivo, di quegli estremi che, per costruzione dottrinale e giurisprudenziale, sono ritenuti rivelatori di quell'estremo.

Ciò posto, è da rilevare che gli ordini e collegi professionali ed i relativi organi

nazionali (federazioni, consigli e collegi) si presentano come persone giuridiche a struttura corporativa che ripetono la loro origine direttamente dalla legge in forma specifica.

Il Consiglio di Stato, sezione II, numero sezione 1259, 4 gennaio 1961, all'uopo interessato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha così deciso: « È perciò da concludere per la sussistenza di siffatta natura pubblica negli ordini e collegi professionali e per la conseguente iscrizione obbligatoria del personale da essi dipendente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ».

Poiché allo stato della legislazione attuale, la legge 5 agosto 1947, n. 778, è stata superata dalla legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93, si reputa opportuno ancorare il personale di che trattasi alla succitata legge quadro.

Si confida pertanto nel benevolo esame che, ovviamente è aperto a tutti i contributi migliorativi che i collegi vorranno apportare, e nell'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ordini e collegi professionali ed i rispettivi consigli, federazioni e collegi nazionali, costituiti con leggi dello Stato e sottoposti alla vigilanza dei Ministeri competenti, sono da considerarsi, a tutti gli effetti giuridici, enti pubblici non economici.

2. Per la disciplina giuridica ed economica del personale da essi dipendente si osservano le disposizioni contenute nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

1. Per l'applicazione dell'accordo sindacale stipulato in sede di comparto, previsto dall'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.